DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 332 del 19 luglio 2005

URBANISTICA - Comune di Laurito (SA) - Variante Generale al Piano Regolatore Generale - Competenze Comunità Montana "Lambro e Mingardo" - L.R. 20.3.1982 n. 14 TIT. Il PAR. 5 - Controllo di conformità - Ammessa al visto di conformità condizionato.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. Il Par. 5, la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di LAURITO (SA), adottata con deliberazione consiliare n. 51 dell'11.7.1997, approvata, con prescrizioni e modifiche, dalla Comunità Montana Lambro e Mingardo con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 19 dell'1.2.2002, e riapprovata con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 69 dei 12.4.2002, E' AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA',

- a condizione che l'Ente delegato, sentito il Comune, ai sensi della circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, introduca nella Variante gli adeguamenti qui di seguito riportati:

1. il testo unico Sull'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge regionale n. 19 del 28 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni hanno introdotto significative innovazioni nell'ordinamento giuridico incidenti sul contenuto dell'art. 2 delle norme di attuazione, tale articolo va conformato alle predette innovazioni e conseguentemente va riformato come segue:

«Art. 2 - Trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, prevista dalla presente variante generale al piano regolatore generale e/o dai relativi piani urbanistici attuativi, partecipa, nei casi previsti dalla legge, agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7 del testo unico 6 giugno 2001 n. 380, è subordinata al titolo abilitativo (permesso di costruire o denuncia di inizio attività) previsto dall'anzidetto testo unico n. 380/2001 e della legge regionale 28 novembre 2001 n.19 come modificata ed integrata dall'articolo 49, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2004 n.16.»;

2. l'articolo 3 del testo unico n. 380/2001, modificato, per quanto concerne la definizione di ristrutturazione consistente nella ricostruzione previa demolizione, dall'articolo 2, comma 1, lettera b della legge regionale n.19/2001 come sostituito dall'art. 49, comma 2, n. 5, della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16, prevede le definizioni dei diversi tipi di interventi edilizi che vanno dalla manutenzione ordinaria alla nuova costruzione e che tali definizioni, ai sensi del medesimo articolo 3, prevalgono sulle diverse definizioni contenute nella normativa urbanistica ed edilizia comunale, ad esse vanno conformate nelle parti incompatibili le definizioni degli interventi edilizi previsti dall'articolo 7 all'articolo 16 delle norme di attuazioni;

3. l'art. 20 concernente il contenuto della convezione da allegare ai piani urbanistici esecutivi di iniziativa privata contrasta in parte con quanto stabilito in ordine a detta convenzione e agli elaborati del piano di lottizzazione, dal Capo III titolo III dell'Allegato alla L.R. 14/1982, tale articolo va conformato, per i contenuti della convenzione e per quanto riguarda gli elaboratori del piano di lottizzazione alla prescrizioni delle citate norme dell'Allegato alla L. R.14/1982;

4. a seguito dell'entrata in vigore del T.U. n. 380/2001 e successive modificazioni e della legge regionale n.19/2001, l'istituto della denuncia di inizio attività è stato modificato, l'art. 25 va conformato alle disposizioni concernenti la D.I.A. previste dalle citate normative statale e regionale;

5. nella numerazione degli articoli costituenti le norme di attuazione sono stati ripetuti due volte il 25 e il 26, il secondo dei due articoli numerati col numero 25, titolato "Cambiamento di destinazione d'uso", va numerato col numero 25 bis, e il secondo dei due articoli numerati col numero 26, titolato " Applicazione degli indici e composizione del lotto", va numerato col numero 26 bis;

6. il terzo comma del secondo articolo " Applicazione degli indici e composizione del lotto" (da tradurre in art. 26 bis) contrasta con le direttive allegate alla legge regionale n. 14/1982, le quali ammettono l'accorpamento di aree non confinanti soltanto nella zona omogenea "E" nella misura necessaria per la realizzazione da parte dell'imprenditore agricolo a titolo principale di un'abitazione rurale di mc 500, ai quali , si ritiene , possono ag-

giungersi, entro il limite massimo dei volume suppletivo previsto dalle medesime direttive, quelli per le opere accessorie di cui si documenti la necessità. E' invece ammissibile sia nell'ambito della zona omogenea "E" sia nell'ambito di ogni altra zona omogenea l'accorpamento tra aree confinanti purchè entrambe edificabili;

7. la realizzazione di parcheggi pertinenziali obbligatori al servizio di nuove costruzioni è disciplinata dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n.1150, come sostituito dall'art.2, comma 2, della legge 24 marzo 1989 n. 122, e che la realizzazione di parcheggi residenziali facoltativi al servizio di edifici già esistenti è disciplinata dall'articolo 9 della legge 122/1989 e successive modificazioni nonché dall'articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2001 n. 19, e successive modificazioni, l'articolo 32 bis delle norme di attrazione concernenti la realizzazione di parcheggi pertinenziali va riformulato nel titolo e nel contenuto in relazione alle predette norme statali e regionali;

8. all'art. 33 la previsione della residenza per i lavoratori agricoli contrasta con l'ultimo comma dei punto 1.8 del titolo Il dell'Allegato alla L.R. 14/1982, il quale, invece, dispone che la residenza può essere data esclusivamente per la conduzione del fondo alle categorie di soggetti in esso indicato tra le quali non compare la categoria dei lavoratori dipendenti agricoli, la previsione della residenza per questi ultimi va eliminata;

9. il primo comma dell'art.36 nel prevedere l'ampliamento di tutte le costruzioni esistenti in zona E1 ed E2 ed in ogni caso, contrasta con il comma sesto del punto 1.8 dell'Allegato alla L.R. 14/1982 il quale invece dispone quanto segue: « le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20 % dell'esistente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata », tale primo comma dell'art. 36 pertanto va conformato alla prescrizione della legge regionale;

10. il settimo comma dell'art. 36 nel riprodurre l'ultimo comma del punto 1.8 del titolo Il dell'Allegato alla L.R. 14/1982 ha omesso le parole: «e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art.12 della legge 9 maggio 1975 n. 153», pertanto lo stesso va conformato a detto ultimo comma del punto 1.8 della L.R. 14/1982;

11. gli ultimi quattro commi dell'art. 36 vanno eliminati, in quanto le norme concernenti le attività agrituristiche stabiliscono che per il loro svolgimento vanno utilizzate le opere edilizie dismesse dall'imprenditore agricolo a titolo principale;

12. il secondo comma dell'art. 38 nel prevedere la realizzazione di opere pubbliche di interesse generale nelle zone agricole contrasta con il punto 1.8 del titolo Il dell'Allegato alla L.R. 14/1982, il quale nelle zone agricole non consente opere diverse da quelle previste. Pertanto le aree da destinare ad opere pubbliche di interesse generale vanno individuate e qualificate come zone omogenee "F";

13. il terzo comma dell'art.46 può ingenerare dubbi in ordine alla normativa vigente e al rapporto tra questa e la variante generale, in itinere, la stessa va riformulata come segue: «Nelle more dell'entrata in vigore della presente variante generale, e durante il regime di salvaguardia della stessa, possono essere consentiti gli interventi ammessi dal piano regolatore generale vigente purchè gli stessi non siano in contrasto con le prescrizioni della variante generale in itinere. Nell'ipotesi in cui l'edificazione è ammessa sia dal P.R.G. sia dalla variante ma con parametri edilizi diversi, si applicano quelli più restrittivi.»;

14. all'art. 17 la previsione generica di un P.U.E. può ingenerare difficoltà e dubbi in ordine alla identificazione dello stesso o degli stessi, esso o essi vanno specificati;

15. la concessione edilizia è denominata nel testo unico sull'edilizia n. 380/2001 "permesso di costruzione" e che il medesimo testo unico, come modificato dal decreto legislativo n. 301/2002, agli articoli 10 e 22 ha stabilito quali interventi edilizi sono soggetti a permesso di costruire e quali a denuncia di inizio attività, laddove nelle norme di attuazione è indicato, per gli interventi edilizi ammessi, il titolo abilitativi questo deve essere stabilito in conformità agli articoli 10 e 22 del citato testo unico sull'edilizia;

16. l'istituto dell'autorizzazione edilizia è stato eliminato dall'ordinamento urbanistico laddove tale provvedimento edilizio è previsto esso va sostituito, in relazione al contenuto dell'intervento che ne è oggetto, con il provvedimento idoneo (permesso di costruire o denuncia di inizio attività) previsto dal testo unico n. 380/2001 e dalla L.R. 19/2001 come modificata dall'art. 49, comma 2, della L.R. 16/2004;

17. la delibera di Giunta Esecutiva n. 69 del 12.4.2002 non tiene conto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'Ente Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano resa in data 29.10.2004 prot. n. 16497;

18. a seguito del nuovo grado di sismicità attribuito al Comune di Laurito con deliberazione di Giunta Re-

gionale n. 5447 dei 7.11.2002, va prescritto l'osservanza degli adempimenti di cui alla circolare regionale approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 pubblicata sul B.U.R.C. n. 9 del 24.1.2003.

- Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.

- II presente atto sarà trasmesso all'Area G.C. Governo del Territorio - Settore Urbanistica.

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della . Campania, competente per territorio, secondo le',modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199,, riSFpéttivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, lì,19 luglio 2005

p. il Presidente
l'Assessore Delegato
Prof.ssa Gabriella Cundari